

## **Risarcimento del danno da lucro cessante – Cass. n. 39762/2021**

Beni - immateriali - diritti di autore (proprietà intellettuale) (soggetti del diritto) - opere protette (oggetto del diritto) - carattere creativo - Diritto d'autore - Violazione - Risarcimento del danno da lucro cessante - Liquidazione - Criteri.

In tema di diritto d'autore, il risarcimento del danno da lucro cessante spettante al titolare del diritto violato deve essere completo ed effettivo e deve essere liquidato in via preferenziale dal giudice ai sensi dell'art. 158, comma 2, l. n. 633 del 1941, interpretato in conformità all'art. 13 della direttiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, con equo apprezzamento di tutte le circostanze del caso e tenendo anche conto degli utili realizzati in violazione del diritto e, solo in via sussidiaria e residuale, nei casi in cui ciò non sia possibile o riesca disagevole, in via forfettaria sulla base dell'importo dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto (cosiddetto «prezzo del consenso»).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 39762 del 13/12/2021 (Rv. 663544 - 01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_1223, Cod\_Civ\_art\_1226, Cod\_Civ\_art\_2043

**Corte**

**Cassazione**

**39762**

**2021**